



Società Italiana di Psico-Oncologia

REGOLAMENTO SEZIONI REGIONALI S.I.P.O.

Art. 1

Ogni Sezione Regionale è composta da tutti i soci S.I.P.O. che svolgono prevalentemente la propria attività in quella regione.

La gestione di ogni sezione Regionale è demandata ad un Consiglio Regionale, eletto ai sensi dell' art. 17 dello statuto S.I.P.O.

Art. 2

All'atto dell'istituzione di una **nuova** Sezione Regionale il Consiglio Direttivo Nazionale designa un Coordinatore regionale pro-tempore. Entro due mesi dalla sua designazione il Coordinatore Regionale pro-tempore dovrà convocare un'assemblea dei soci appartenenti a detta Sezione Regionale per l'elezione del Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale così eletto, così come il Coordinatore Regionale pro-tempore, rimarrà in carica fino alla cessazione del Consiglio Direttivo in essere al momento della sua nomina.

Il Consiglio Regionale è composto dal Coordinatore regionale e dal segretario. Il numero minimo dei componenti è 5 ed il massimo è 10. Il segretario, avente anche funzione di tesoriere, è indicato dal Coordinatore eletto, tra i membri del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 3

Alla scadenza di ogni mandato del Consiglio Regionale, il Coordinatore Regionale convocherà, entro i sei mesi precedenti la scadenza, l'assemblea dei soci appartenenti alla Sezione Regionale per il rinnovo del Consiglio medesimo.

L'assemblea, come previsto dall'art. 17 dello statuto S.I.P.O., provvederà alla nomina dei Consiglieri e del Coordinatore Regionale per il successivo mandato, che avrà durata quadriennale.

Tutti i componenti del Consiglio Regionale, nonché il Coordinatore Regionale, devono essere soci S.I.P.O. afferenti a quella Sezione Regionale, in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed essere associati da almeno un anno. Coloro che intendono candidarsi alla carica di coordinatore e consiglieri del CD regionale devono presentare la propria candidatura al Coordinatore regionale e CD uscente almeno 3 mesi prima dell'assemblea dei soci. Devono inoltre essere personalmente presenti alla assemblea convocata per l'elezione del nuovo CD e non fa fede la candidatura per delega

Partecipano all'elezione del Consiglio Regionale i soci in regola con il pagamento della quota annuale e associati da almeno 6 mesi.

Art. 4

L'assemblea della Sezione Regionale è composta da tutti i Soci appartenenti a tale Sezione che alla data della riunione stessa risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

A norma di statuto l'assemblea della Sezione Regionale deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Coordinatore Regionale.

Il membro del Direttivo Nazionale, iscritto alla sezione regionale, ha diritto di partecipare alle riunioni del Direttivo Regionale.

Art. 5

Il Consiglio Regionale è convocato dal Coordinatore Regionale almeno due volte all'anno, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

In caso di inadempienza o comunque qualora sussistessero gravi motivi, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà riunire in loco l'Assemblea dei soci appartenenti alla Sezione Regionale per valutare la situazione locale e prendere i provvedimenti che riterrà più opportuni.

In caso di assenza non giustificata a due sedute consecutive del Consiglio Regionale da parte di un Consigliere, il Coordinatore Regionale, previo richiamo scritto ed in mancanza di soddisfacente risposta, lo dichiara decaduto e ne dà comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

I Consiglieri decaduti o dimissionari vengono surrogati secondo l'ordine dei non eletti o, in mancanza, mediante cooptazione ad opera del Consiglio Regionale, che sceglierà a sua discrezione uno fra i soci della Sezione Regionale con i requisiti già specificati dall'art. 3 del presente regolamento. Al Consigliere decaduto subentra il 1° dei non eletti della precedente votazione.

In caso di cessazione dalla carica del Coordinatore Regionale, lo stesso sarà surrogato fino alla scadenza del mandato in corso, secondo l'ordine dei non eletti o, in mancanza, mediante cooptazione ad opera del Consiglio Regionale, che sceglierà al suo interno uno fra i propri membri. In questo caso sarà quindi surrogato anche il Consigliere chiamato a ricoprire la carica di Coordinatore Regionale.

Il Segretario Regionale provvede a verbalizzare le assemblee della Sezione Regionale e le riunioni del Consiglio Regionale; dopo l'approvazione dei verbali, una copia degli stessi viene inviata al Consiglio Direttivo Nazionale per conoscenza.

Art. 6

Il Coordinatore Regionale deve presentare al Consiglio Direttivo Nazionale una relazione sull'attività scientifica e di promozione dei fini istituzionali almeno quindici giorni prima dell'assemblea nazionale annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 7

Qualunque evento organizzato dalle Sezioni Regionali della SIPO, deve essere discusso e approvato e verbalizzato dal CD regionale, deve essere corredato da preventivo di spesa firmato ed autorizzato dal coordinatore regionale, trasmesso almeno tre mesi prima al CD nazionale per approvazione, col vincolo che la SIPO non si farà carico in termini economici, qualunque sia l'esito dell'evento, di alcun onere economico dall'evento derivante.

Art. 8

Ogni Sezione Regionale è invitata a sviluppare contatti finalizzati a raccogliere fondi per lo svolgimento di attività scientifiche e iniziative come previsto dallo Statuto.

Art. 9

Per il corretto adempimento degli obblighi contabili e fiscali dell'associazione i segretari regionali dovranno comunicare con cadenza quadrimestrale al Tesoriere nazionale tutte le movimentazioni economiche effettuate nel quadrimestre di riferimento, e trasmettere allo stesso con la medesima cadenza la relativa documentazione. Il Tesoriere nazionale potrà all'uopo predisporre apposite procedure standardizzate.

Art. 10

Nel caso le Sezioni Regionali intendano offrire particolari riconoscimenti a personalità scientifiche locali, sono autorizzate a farlo, previa comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 11

La SIPO Nazionale può concedere il proprio patrocinio ad eventi a carattere nazionale ad enti o istituzioni o società scientifiche che ne abbiano fatto richiesta scritta dopo valutazione all'interno del CD e approvazione sulla base della compatibilità dell'evento in oggetto con la mission della SIPO, il particolare significato scientifico, la presenza di un membro del CD SIPO o socio SIPO tra i relatori o la possibilità di organizzare un simposio sul tema della psico-oncologia. La SIPO nazionale non concede il proprio patrocinio ad eventi a carattere regionale o inter-regionale, che potranno ricevere invece il patrocinio da parte della sezione SIPO della regione in cui l'evento si svolge. Nel caso di regioni in cui non sia presente una sezione SIPO, l'organizzatore di evento a carattere regionale può richiedere il patrocinio alla Sezione SIPO di una regione limitrofa. La richiesta di patrocinio di un evento dovrà essere inviata alla segreteria SIPO che provvederà ad inviarla sia al coordinatore della sezione regionale SIPO di riferimento sia al CD Nazionale. Il coordinatore regionale, sentito il parere del CD nazionale e del CD regionale stesso potrà concedere il patrocinio della Sezione SIPO Regionale. Per la concessione dei patrocini si rimanda in ogni caso all'apposito regolamento presente sul sito web di SIPO.